

Ufficio federale delle strade USTRA

ISTRUZIONI VIDEOSORVEGLIANZA

Edizione 2020 V1.00 ASTRA 73005

Colophon

Autori/Gruppo di lavoro

Crausaz Bernard (USTRA N-ST, presidenza)

Schnetz Jean-Paul (USTRA N-ST)
Sutter René (USTRA DG-RDL)
Nager Benno (USTRA N-VIM)
Wyss Martin (USTRA I-B+)

Gruppo di supporto

Glanzmann Markus (USTRA N-ST)
Ochs Steffen (USTRA N-ST)
Hofer Günter (USTRA I-FU)
Dreier Jörg (VMZ-CH)

Traduzione (versione originale in tedesco)
Servizi linguistici USTRA (traduzione francese e italiana)

A cura di

Ufficio federale delle strade Divisione Reti stradali N Standard e sicurezza infrastrutture SSI 3003 Berna

Ordinazione

Il documento può essere scaricato gratuitamente dal sito www.ustra.admin.ch.

© USTRA 2020

Riproduzione consentita, salvo a fini commerciali, con citazione della fonte.

2 Edizione 2020 | V1.00 ASTRA-D-733D3401/543

Prefazione

Gli impianti video per la gestione del traffico rientrano nell'infrastruttura delle strade nazionali. Permettono di valutare costantemente le condizioni di viabilità e all'occorrenza sono indispensabili per reagire tempestivamente adottando le misure adeguate e monitorandone lo svolgimento.

In caso di incidente queste apparecchiature consentono agli addetti alla sicurezza di sorvegliare la situazione sul posto e di attivare automaticamente l'impiantistica elettromeccanica in galleria.

Le videocamere sono ormai di serie dotate di alta risoluzione, permettendo di risalire all'identità di singoli soggetti, in compenso il loro impiego negli spazi pubblici è vincolato a più stringenti requisiti di privacy.

Infine, cresce anche l'esigenza delle autorità di polizia di poter accedere alle immagini delle strade nazionali per svolgere ricerche o in caso di reati stradali gravi.

Le presenti istruzioni garantiscono l'esercizio conforme dei sistemi video sulle strade nazionali nonché il rispetto della legislazione sulla protezione dei dati nell'utilizzo del materiale ottenuto.

Ufficio federale delle strade

Jürg Röthlisberger Direttore

Edizione 2020 | V1.00

Indice

	Colophon	
	Prefazione	3
1	Introduzione	7
1.1	Obiettivi	
1.2	Campo di applicazione	
1.3	Destinatari	
1.4	Entrata in vigore e modifiche	
2	Definizioni ed esigenze degli utenti	8
2.1	Definizioni	8
2.2	Esigenze strade nazionali	8
2.3	Esigenze autorità di polizia	
3	Riferimenti normativi	5
3.1	Gestione del traffico sulle strade nazionali	🤉
3.2	Compiti di polizia	9
3.3	Esigenze di altre autorità o privati	
4	Ripercussioni sulla gestione di immagini videoregistrate	10
4.1	Per l'USTRA	
4.2	Per le autorità di polizia	11
5	Procedura per ulteriori richieste delle autorità di polizia	
5.1	Concessione all'accesso a immagini videoregistrate ad alta risoluzione	12
5.2	Approvazione dotazioni aggiuntive	12
5.3	Assunzione dei costi	
	Riferimenti normativi e bibliografici	13
	Elenco delle modifiche	15

1 Introduzione

1.1 Obiettivi

Le presenti istruzioni garantiscono l'utilizzo a norma di legge degli impianti video e delle immagini delle strade nazionali registrate dall'USTRA. Disciplinano inoltre l'accesso delle autorità di polizia a immagini ad alta risoluzione, ai fini dell'adempimento alle proprie mansioni.

1.2 Campo di applicazione

Le istruzioni si applicano a pianificazione, realizzazione e utilizzo di nuovi impianti video sulla rete stradale nazionale, al rinnovo di quelli esistenti nonché alla loro condivisione con le autorità cantonali di polizia per lo svolgimento delle loro attività.

Non rientrano invece nel campo di applicazione gli impianti legati alla riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) e all'enforcement.

1.3 Destinatari

Il documento è destinato a tutte le persone e organizzazioni coinvolte nelle attività di pianificazione e realizzazione nonché nell'utilizzo di impianti video.

1.4 Entrata in vigore e modifiche

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 01.06.2020. L'"Elenco delle modifiche" si trova a pagina 15.

Edizione 2020 | V1.00 7

2 Definizioni ed esigenze degli utenti

2.1 Definizioni

- **Immagini videoregistrate a bassa risoluzione:** immagini che **non** permettono di risalire all'identità di singole persone.
- **Immagini videoregistrate ad alta risoluzione:** immagini che permettono di risalire all'identità di singole persone.

2.2 Esigenze strade nazionali

Per le attività di monitoraggio della viabilità, le immagini trasmesse a terzi o pubblicate via webcam è sufficiente una risoluzione bassa.

L'impiego di immagini videoregistrate ad alta risoluzione nel perimetro delle strade nazionali è circoscritto alla sorveglianza di impianti per i quali esse devono poter fungere da mezzo di prova (rilevamento delle condizioni di viabilità e di eventuali criticità in galleria, apertura temporanea della corsia di emergenza ovvero corsia dinamica).

2.3 Esigenze autorità di polizia

In genere le attività di polizia, quali il sanzionamento di reati stradali gravi, il perseguimento penale o l'acquisizione di prove nei procedimenti penali, richiedono la disponibilità di immagini videoregistrate ad alta risoluzione.

3 Riferimenti normativi

3.1 Gestione del traffico sulle strade nazionali

Le attività di videosorveglianza legate alla gestione del traffico si fondano su:

- art. 57c della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01);
- art. 51 dell'ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN; RS 725.111).

Per quanto attiene alla protezione dei dati si applicano le seguenti normative:

- legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1);
- ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD; RS 235.11);
- art. 54a OSN:

Nel quadro dell'adempimento dei propri compiti, l'USTRA può rilevare immagini relative all'infrastruttura delle strade nazionali. Se i rilevamenti comprendono dati personali, questi devono essere analizzati in forma anonimizzata.

Su richiesta, può consentire alle unità territoriali di accedere al materiale fotografico anche mediante una procedura di richiamo, se ciò risulta necessario per l'adempimento dei loro compiti.

3.2 Compiti di polizia

Per le attività di competenza delle autorità cantonali di polizia nonché per il rispetto della protezione dei dati si applica il diritto cantonale.

3.3 Esigenze di altre autorità o privati

Per installare telecamere proprie, autorità o privati devono presentare richiesta dimostrando la conformità legale degli impianti (legge federale o cantonale).

Edizione 2020 | V1.00

4 Ripercussioni sulla gestione di immagini videoregistrate

4.1 Per l'USTRA

Di seguito sono elencate le implicazioni delle norme di cui al punto 3.1 sull'utilizzo di immagini videoregistrate.

In generale

1. L'USTRA può svolgere attività di videosorveglianza sulle strade nazionali esclusivamente nel proprio ambito di competenza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

Dotazione

- 2. L'USTRA completa e sostituisce con apparecchiature recenti e ad alta risoluzione le videocamere esistenti impiegate per le attività di monitoraggio del traffico. Inoltre, nello stabilire ordine di priorità, luoghi di installazione e angolatura, tiene conto delle necessità delle autorità di polizia nei limiti di quanto economicamente sostenibile.
- 3. Per esigenze proprie l'USTRA continua a non impiegare videocamere orientabili e dotate di zoom.
- 4. Su richiesta delle autorità di polizia, in corrispondenza di punti nevralgici (ad es. intersezioni) l'USTRA installa e gestisce dispositivi aggiuntivi, dotati di funzionalità extra (ad es. orientabilità e zoom).
- 5. La videosorveglianza deve essere concepita in modo tale da permettere a USTRA e Polizia cantonale di trattare i dati rilevati (accesso, archiviazione, eliminazione, ecc.) in maniera del tutto indipendente e separata l'uno dall'altra.

Rilevamento

- Per adempiere ai propri compiti l'USTRA utilizza esclusivamente immagini videoregistrate a bassa risoluzione.
- 7. Se, in via eccezionale, ricorre a immagini videoregistrate ad alta risoluzione¹, questo deve essere analizzato in forma anonimizzata.

Trasmissione

- 8. L'inoltro in tempo reale di immagini videoregistrate a bassa risoluzione a terzi da parte dell'USTRA (ad es. via webcam) è consentito.
- 9. È invece vietato l'inoltro o la divulgazione di immagini videoregistrate ad alta risoluzione a terzi (eccezioni: vedi punti 12 e 13).

¹ Per il rilevamento delle condizioni di viabilità e di eventuali criticità in galleria ai sensi della direttiva ASTRA 13005 Impianti video nonché per l'apertura temporanea della corsia di emergenza ai sensi della direttiva ASTRA 15002 Terza corsia dinamica.

Memorizzazione di breve durata

10. Per impianti che richiedono l'acquisizione di prove² le immagini videoregistrate ad alta risoluzione possono, in via straordinaria, essere conservate per al massimo 72 ore.

Archiviazione

- 11. Per motivi di protezione dei dati è consentito archiviare immagini videoregistrate a bassa risoluzione.
- 12. Quello ad alta risoluzione viene conservato esclusivamente per impianti che necessitano di prove e per un massimo di 10 giorni, al termine dei quali si provvede all'eliminazione definitiva. Per estendere il termine occorre richiedere un'autorizzazione al garante della privacy (incaricato per la protezione dei dati) dell'Ufficio.
- 13. L'inoltro o la comunicazione dei contenuti di immagini videoregistrate ad alta risoluzione alle autorità inquirenti (ad es. per la raccolta di prove nel caso di reati in ambito di circolazione stradale) sono autorizzati solo occasionalmente nel quadro di procedure e su ordine scritto di un giudice.

4.2 Per le autorità di polizia

La Confederazione non dispone di alcuna base giuridica per poter trasmettere immagini videoregistrate ad alta risoluzione alle autorità di polizia, le quali si accertano che utilizzo e archiviazione del materiale avvengano nel rispetto delle disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati.

Su richiesta della polizia, l'accesso a immagini ad alta risoluzione deve essere garantito per mezzo di adeguati provvedimenti tecnici (vedi n. 5 del punto 4.1).

Edizione 2020 | V1.00 11

² Per il rilevamento delle condizioni di viabilità e di eventuali criticità in galleria ai sensi della direttiva ASTRA 13005 Impianti video nonché per l'apertura temporanea della corsia di emergenza ai sensi della direttiva ASTRA 15002 Terza corsia dinamica.

5 Procedura per ulteriori richieste delle autorità di polizia

5.1 Concessione all'accesso a immagini videoregistrate ad alta risoluzione

L'autorità di polizia richiede all'USTRA l'autorizzazione ad accedere a immagini di questo tipo. Alla domanda occorre allegare una dichiarazione formale da parte dell'autorità cantonale competente in materia di protezione dei dati che attesti come l'utilizzo e l'archiviazione previsti rispettino le disposizioni cantonali.

Tale dichiarazione deve essere rinnovata qualora la polizia, durante l'utilizzo operativo degli impianti, apporti cambiamenti a suddette procedure a seguito di adeguamenti legislativi rilevanti.

5.2 Approvazione dotazioni aggiuntive

Se nel perimetro delle strade nazionali l'autorità di polizia necessita di dotazioni che vanno oltre le esigenze dell'USTRA e che devono essere predisposte e gestite da quest'ultimo, le apparecchiature in questione devono essere sottoposte all'Ufficio per approvazione.

Il richiedente presenta domanda presso la competente divisione Infrastruttura stradale, la quale si accerta che:

- la conferma relativa al rispetto della protezione dei dati di cui al punto 5.1 sia stata fornita:
- quanto disposto dalle presenti istruzioni venga rispettato;
- il dispositivo sia di interesse per le strade nazionali.

Sulla base di queste considerazioni, la divisione definisce la chiave di ripartizione dei costi per l'installazione e l'esercizio della dotazione aggiuntiva e provvede alla messa in atto.

5.3 Assunzione dei costi

L'USTRA mette gratuitamente a disposizione di terzi immagini videoregistrate a bassa risoluzione, ad esempio tramite webcam.

Per determinare la chiave di ripartizione delle spese legate alle attività di pianificazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di videosorveglianza sulle strade nazionali si applicano le disposizioni seguenti:

- dotazioni tecniche che permettono di separare le attività di trattamento dei dati: prima della separazione la totalità dei costi è a carico dell'USTRA, in seguito dei Cantoni. La ripartizione delle spese di realizzazione ed esercizio dell'interfaccia di scambio viene stabilita caso per caso nel quadro dei singoli progetti;
- videocamere aggiuntive in corrispondenza di punti nevralgici: se il dispositivo rappresenta un valore aggiunto per lo svolgimento dei propri compiti, l'USTRA può cofinanziare fino al 30 per cento dei costi (LUMin, art. 8 cpv. 3), stabilendo l'entità caso per caso e fermo restando che dopo l'entrata in funzione la videocamera è di proprietà della Confederazione;
- funzionalità aggiuntive delle telecamere: la totalità dei costi è a carico del Cantone.

Riferimenti normativi e bibliografici

Leggi federali, ordinanze

- [1] Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr), RS 741.01, www.admin.ch.
- [2] Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN), RS 725.111, www.admin.ch.
- [3] Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD), RS 235.1, www.admin.ch.
- [4] Ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD), RS 235.11, www.admin.ch.
- [5] Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) (2014), «**Promemoria sulla videosorveglianza da parte di persone private**», <u>www.edoeb.admin.ch</u>.

Edizione 2020 | V1.00

Elenco delle modifiche

Edizione	Versione	Data	Operazione
2020	1.00	01.06.2020	Edizione 2020 (versione originale in tedesco).

Edizione 2020 | V1.00 15

